



**PSR14-20**  
Campania



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

## Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori applicabili per il solo anno 2022, legate all'anomalo incremento dei prezzi che ha interessato tutti i contratti pubblici ed in particolar modo quelli afferenti i lavori

Per fronteggiare l'anomalo incremento dei prezzi che ha interessato tutti i contratti pubblici ed in particolar modo quelli afferenti i lavori, l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/5/2022 ha previsto disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori applicabili per il solo anno 2022. La presente nota mira a schematizzare le complesse novità introdotte dalla norma e a segnalare le imminenti scadenze fissate.

### Aggiornamento dei prezzari

La norma prevede, in primis, che entro il 31 luglio 2022 i prezzari regionali debbano essere aggiornati sulla base degli indici di incremento dei prezzi forniti dall'ISTAT; in caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni interessate.

### Gare lavori indette: cosa fare prima e dopo l'aggiornamento dei prezzari

Per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, pertanto:

- gli stati di avanzamento lavori relativi alle lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2022 sono adottati anche in deroga delle specifiche clausole contrattuali, sulla base dei prezzari regionali aggiornati;
- nelle more della determinazione dei prezzari regionali, invece, le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Tale eventuale incremento può determinare, a seguito dell'aggiornamento del prezzario, una necessità di conguaglio del prezzo, a credito o a debito dell'appaltatore.

### Come effettuare il conguaglio in corso d'opera

L'eventuale conguaglio in corso d'opera a credito o a debito dell'appaltatore si determina come segue:

a) se si verifica la condizione che

$$IL_a > IL_i$$

matura il conguaglio del prezzo a favore dell'appaltatore pari a

$$CP = IL_a - IL_i$$

e comunque nella misura contenuta nei limiti delle risorse economiche disponibili, dove CP è l'importo del conguaglio di contratto a credito, IL<sub>a</sub> è l'importo aggiornato al 2022 dei lavori eseguiti liquidati nel SAL fino alla data di adozione del prezzario regionale 2022 (ovvero rideterminato ai prezzi di tariffa del 2022) e IL<sub>i</sub> è l'importo dei medesimi lavori ai prezzi di progetto (ovvero ai prezzi della tariffa del 2021);

b) se invece si verifica la condizione opposta, e cioè che

$$IL_a < IL_i$$

matura il conguaglio del prezzo a favore della stazione appaltante, e perciò a debito dell'appaltatore, pari a

$$CP = IL_i - IL_a$$

Il conguaglio ha natura di corrispettivo e perciò è soggetto a ribasso d'asta.



« continua da pag.1

## Pagamento dei maggiori importi: termini da rispettare

Per quanto concerne il pagamento relativo a tali importi (incrementi di cui al precedente paragrafo della nota) si segnala che:

- il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente o al massimo entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;
- il pagamento deve essere effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell'art. 106, comma, 1, del d.lgs. n. 50/2016, entro i termini di cui al primo periodo dell'articolo 113-bis, comma 1, del d.lgs. 50/2016, (30 giorni decorrenti dall'adozione del SAL);
- in caso di SAL già adottato o con certificato di pagamento già emesso, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del d.L. 50/2022), deve essere emesso, entro 30 giorni da tale ultima data ovvero entro il 17 giugno 2022 un certificato di pagamento straordinario con la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzi aggiornati.

## Come reperire le risorse per fronteggiare il pagamento dei maggiori importi

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, dovranno essere riconosciuti dalla stazione appaltante agli aggiudicatari nella misura del 90 per cento e comunque entro i limiti delle risorse disponibili di seguito elencate. In particolare per fronteggiare a tali pagamenti si potranno utilizzare:

- le risorse accantonate nel quadro economico per imprevisti, fino al limite del 50% e comunque fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora le norme vigenti non ne prevedano una diversa destinazione;
- le somme rese disponibili e relative ad altri interventi ultimati di competenza della stessa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica.

Giova sottolineare che l'eventuale incremento di spesa per aggiornamento prezzi, al netto del ribasso d'asta, è riconosciuto dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse economiche come sopra elencate, nonché di quelle trasferite di cui ai successivi due paragrafi della presente nota.

## Come procedere in caso di insufficienza delle risorse

### Ipotesi 1. Interventi finanziati dal PNRR e dal PNC

In caso di insufficienza delle suddette risorse, per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR la copertura degli oneri può essere effettuata utilizzando le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020.

Le istanze di accesso al suddetto Fondo devono essere presentate:

- entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e secondo le modalità da definire con apposite linee guida del medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (ovvero presumibilmente entro il 17 giugno 2022), i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di propria competenza (anche se insufficienti) entro i termini suindicati (30 giorni dall'adozione del SAL), in caso di accesso alle risorse del Fondo il pagamento deve essere effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

### Ipotesi 2. Interventi non finanziati dal PNRR e dal PNC

Laddove, al contrario, gli interventi non siano finanziati dal PNRR o dal PNC e le risorse della stazione appaltante siano insufficienti a fronteggiare i pagamenti in questione, è istituito un differente Fondo cui presentare istanza, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato

« continua da pag.2

decreto-legge n. 73 del 2021, entro le stesse scadenze previste per i progetti a valere sui fondi PNRR e fornendo la stessa documentazione indicata al precedente paragrafo della presente nota.

## Gare indette successivamente al 18 maggio 2022

I prezzi aggiornati si applicano anche alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022, per le quali sono previste le specifiche disposizioni dei commi 6 e 7 dell'art. 26 D.L. 50/2022.

Si segnala al riguardo che i prezzi aggiornati entro il 31/07/2022 cesseranno di avere validità entro il 31/12/2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

## Non applicabilità della normativa alle miglorie

La normativa in analisi non produce alcun effetto sui prezzi offerti in gara per le "miglorie" dei lavori, ove proposte dal concorrente, che perciò restano fissi e invariati: ciò in ragione del principio di invarianza dell'offerta migliorativa che, in quanto tale, si concreta di fatto in una proposta volontaria e vincolante del concorrente di natura precontrattuale, e perciò immutabile, offerta ai rispettivi prezzi stimati dal proponente secondo la propria convenienza economica che sostituiscono o integrano i corrispondenti prezzi di progetto [tale principio è sorretto dall'art. 1337 cod.civ. che sancisce l'obbligo delle parti di improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza].

## Differenza tra "soccorso procedimentale" e "soccorso istruttorio" rispetto ad elementi essenziali dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Nel sistema normativo degli appalti pubblici si rinviene la possibilità, in relazione all'art. 83, di attivare da parte della stazione appaltante un "soccorso procedimentale", nettamente distinto dal "soccorso istruttorio", utile per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

In linea generale ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica". Tale limite all'operatività del soccorso istruttorio costituisce applicazione diretta del principio di tutela della par condicio e del principio di immodificabilità dell'offerta.

Il soccorso procedimentale, quindi, si differenzia dall'istituto del soccorso istruttorio in quanto costituisce una modalità - ammessa dall'ordinamento - attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori

riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell'offerta.

E' evidente che il soccorso procedimentale va tenuto distinto dal soccorso istruttorio.

Il corretto utilizzo del soccorso procedimentale non dà infatti luogo alla modificazione dell'offerta presentata e non incorre quindi nella violazione del principio di parità di trattamento che dev'essere garantita tra tutti i concorrenti e, per tale ragione, risulta applicabile anche all'offerta tecnica ed economica.

Una definizione di "soccorso procedimentale" è rinvenibile anzitutto nei pareri relativi allo schema del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e del "correttivo" di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017). L'esperibilità del cd. soccorso procedimentale resta limitato ai casi in cui non si deve mai ravvisare una modifica o una integrazione dell'offerta tecnica o economica ma viene riconosciuto come ammissibile nei casi in cui i chiarimenti e le integrazioni



« continua da pag.3

richieste si rivelino “utili per risolvere dubbi riguardanti gli “elementi essenziali dell’offerta”, mediante l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo, ma che servano a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’esatta volontà del partecipante alla gara, in modo tale da superare eventuali ambiguità (cfr. C.d.S, Sez. V, n. 680/2020; Sez. III, n. 1225/2021)”.

Il soccorso procedimentale si caratterizza anche per una diversa declinazione, ravvisabile nella possibilità per il RUP di procedere non solo alla richiesta di chiarimenti al concorrente, ma anche alla rettifica d’ufficio dell’errore materiale commesso dal concorrente in relazione all’offerta.

Sul punto la giurisprudenza ritiene, in particolare, che - fermo restando il principio di immodificabilità dell’offerta - il RUP può procedere alla rettifica d’ufficio dell’offerta qualora:

- l’errore materiale sia riconoscibile e tale riconoscibilità sia valutabile ex ante; l’errore sia riconducibile a una mera svista “ictu oculi rilevabile” (errore materiale)

emendabile attraverso semplici operazioni matematiche (es. come nel caso di specie una semplice addizione);

- risulti palese la volontà negoziale del concorrente in relazione al dato corretto; l’errore sia emendabile senza ricorrere ad ausili esterni (es. senza dichiarazioni integrative). In altri termini non deve ritenersi necessaria alcuna “attività manipolativa”, da parte della stazione appaltante, al fine di correggere il suddetto errore materiale.

Ne consegue che, laddove si verificano i presupposti sopra indicati, il RUP può procedere alla rettifica dell’offerta (eventualmente anche previa richiesta di chiarimenti all’operatore economico) e mantenere in gara il concorrente. La ratio della apertura alla rettifica del contenuto tecnico od economico dell’offerta dev’essere ricondotta al favor che l’ordinamento riserva alla sostanza sulla forma, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara. La rettifica dell’offerta, sia a seguito dei chiarimenti forniti dal concorrente, sia d’ufficio da parte del RUP consente infatti:

- di limitare l’esclusione dell’operatore

economico ai casi in cui il contenuto tecnico od economico dell’offerta sia sostanzialmente errato o talmente ambiguo da non poterne decifrare il corretto contenuto;

- di mantenere in gara l’operatore economico che per una mera svista ha per esempio inserito il dato numerico sbagliato, o lo ha trascritto male;
- di valutare anche quell’offerta che risulti solo apparentemente incompleta, ma che invece rechi tutti dati necessari a conoscerne il contenuto, anche con riferimento a documenti non allegati in gara, ma comunque facilmente reperibili autonomamente dall’amministrazione o a seguito di chiarimenti del concorrente.

Il tutto, nel pieno rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta, e in attuazione del principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, nell’ottica di garantire alla collettività che l’appalto sia eseguito dal concorrente risultato tecnicamente il migliore, a prescindere da eventuali inesattezze dell’offerta meramente formali.

## Vademecum per le società in house

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno redatto il «Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche». Il documento, realizzato a seguito del Protocollo di intesa Anac - CNN del 2 maggio 2022, è stato realizzato per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

Il Vademecum

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda

il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel vademecum sono indicate anche le linee operative per l’esercizio del ‘controllo analogo’ esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo,

di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il

controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.



## L'aumento del costo dei materiali legittima l'adozione di varianti per cause impreviste ed imprevedibili

In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, il Senato ha approvato il 23 giugno un maxi emendamento che, visti i tempi stretti imposti alla Camera, costituirà il testo definitivo di legge.

Per cui è possibile già individuare una importante novità in materia di appalti.

All'articolo 7, infatti, vengono aggiunti i commi 2 ter e 2 quater:

2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Il legislatore dunque, a fronte dei pesanti fenomeni di aumento dei costi dei materiali per lavori, interviene fornendo una sorta di "interpretazione autentica" dell'articolo 106 comma 1 lettera c), indicando tra le cause impreviste ed imprevedibili quelle che alterano in modo significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

Il comma 2 ter prevede dunque esplicitamente

che l'aumento del costo dei materiali costituisce causa imprevista ed imprevedibile per l'adozione delle varianti di cui all'articolo 106 comma 1, lettera c), numero 1.

Il comma 2 quater prevede che, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre varianti che, senza snaturare l'opera e la sua funzionalità, assicurino risparmi da utilizzare in compensazione dei maggiori costi dei materiali (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Viene dunque prevista un'ulteriore possibilità, per stazioni appaltanti ed appaltatori, per fronteggiare la grave situazione venutasi a determinare in ragione dell'aumento dei costi dei materiali verificatosi in maniera estremamente importante nel corso del 2021.



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.04 - LUGLIO 2022

a cura del GRUPPO APPALTI  
ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

Salvatore **Capeczuto**  
Giuseppe **Castaldi**  
Maurizio **Cinque**  
Marcello **Murino**  
Dora **Renzuto**

in collaborazione con  Sviluppo Campania

**PSR** *comunica*

**ISCRIVITI ALLA  
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link [agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/mailling.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html).



**VISITA IL SITO**  
[psrcampaniacomunica.it](http://psrcampaniacomunica.it)



[www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)

[psrcomunica@regione.campania.it](mailto:psrcomunica@regione.campania.it)

[psr@pec.regione.campania.it](mailto:psr@pec.regione.campania.it)

canale YouTube PSR Campania

